

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

---

### **Credito beni strumentali nel bilancio 2022**

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Le imprese che hanno **effettuato investimenti in beni strumentali nell'anno 2022** possono fruire di un credito di imposta, determinato con **percentuali differenti** a seconda della **tipologia** e dei **tempi di effettuazione dell'investimento**.

Il **momento di effettuazione dell'investimento** segue le **regole di competenza previste dall'[articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#)**: per i **beni mobili** occorre tener conto della **data della consegna o spedizione**, ovvero, se diversa e successiva, della data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. I crediti spettanti, riferiti agli **investimenti effettuati nel 2022**, possono essere così **riequipilati**:

- credito d'imposta **nella misura del 6%** (di cui all'[articolo 1, comma 1055, L. 178/2020](#)) per:
  - **investimenti in beni strumentali materiali** (diversi da quelli indicati nell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016), nel limite di 2 milioni di euro;
  - **investimenti in beni strumentali immateriali** (diversi da quelli indicati nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016), entro il limite di 1 milione di euro.
- credito d'imposta **nella misura del 40%** (di cui all'[articolo 1, comma 1057, L. 178/2020](#)) per investimenti in **beni strumentali nuovi materiali 4.0** indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, nella misura del 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- **credito d'imposta 50%** (di cui all'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#)) per gli investimenti in **beni immateriali 4.0** compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016,

nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto [allegato B](#) mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette *cloud computing*), per la **quota imputabile per competenza**.

**Dal punto di vista contabile**, il credito di imposta per gli investimenti in **beni strumentali materiali** o **immateriali** (4.0 e NON) è considerato un **contributo in conto impianti**. In base a quanto previsto dall'**OIC16** – Immobilizzazioni materiali - trattasi di somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, **commisurati al costo delle medesime**. Sono contributi per i quali, di solito, la società beneficiaria è vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.

I **contributi in conto impianti**, commisurati al costo delle immobilizzazioni, **vanno rilevati a conto economico con un criterio sistematico**, gradualmente **lungo la vita utile del bene ammortizzabile**. Ciò può essere applicato con **due metodi**:

- con il **metodo indiretto** i contributi, imputati al conto economico tra gli “**Altri ricavi e proventi**” (voce A5), sono rinviati **per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione dei “Risconti passivi”**. In questo modo sono imputati al conto economico, da un lato, ammortamenti calcolati sul costo lordo dei cespiti e, dall’altro, **altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio**.
- con il **metodo diretto** i contributi sono **portati a riduzione del costo dei cespiti cui si riferiscono**. In tal caso, sono imputati al conto economico solo ammortamenti **determinati sul valore contabile netto del cespite**.

L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, **lascia inalterato il costo**, ma **produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio** e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo. A parere di chi scrive, **l'utilizzo del primo metodo permette di lasciare visibile la quota di contributo** che **ai fini fiscali dovrà essere ripresa**, in quanto trattasi di una somma **non soggetta a tassazione**.

Si ricorda che i contributi in conto impianti vanno rilevati nel momento in cui **esiste una ragionevole certezza** che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che i contributi saranno effettivamente erogati.

**Esemplificando**, si pensi all'impresa Alfa srl che ha acquistato nell'anno 2022 un macchinario nuovo (non 4.0), del valore del 300.000 euro, ammortizzabile in 5 anni. In tal caso, il credito d'imposta spettante è pari a 18.000 euro. Si riportano le scritture contabili del primo anno.

Crediti tributari	a	Contributi in c/impianti 18.000
-------------------	---	---------------------------------

Contributi in c/impianti a	Risconti passivi	14.400
----------------------------	------------------	--------

Si ricorda, infine, che le imprese che hanno **effettuato la prenotazione entro il 31 dicembre 2022** (ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) per **fruire del credito nelle misure 2022**, dovranno **rispettare le seguenti scadenze**:

- **credito beni materiali ed immateriali NON 4.0** – investimenti effettuati **entro il 30 novembre 2023**;
- **credito beni materiali 4.0** – investimenti effettuati **entro il 30 novembre 2023**;
- **credito beni immateriali 4.0** - investimenti effettuati **entro il 30 giugno 2023**.